

DOCUMENTO SULLA RENDITA

Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Iscritto all'albo Fondi Pensione – Sezione Speciale I – Fondi Pensione Preesistenti tenuto dalla COVIP con il n. 1526

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazioni alle prestazioni pensionistiche complementari.

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo ottenuto, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

La posizione previdenziale aperta presso il Fondo, a seguito della liquidazione della prestazione pensionistica, verrà definitivamente chiusa e la parte di montante non erogato sotto forma di capitale verrà trasferito in una polizza individuale. La polizza per l'erogazione della rendita vitalizia posticipata verrà emessa da Vittoria Assicurazioni e la rendita verrà rivalutata in funzione del rendimento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.

Tipologie di rendita

L'aderente può scegliere una delle seguenti forme:

Rendita Vitalizia

Prevede la corresponsione periodica della prestazione finché l'Assicurato è in vita. A seguito del decesso dell'Assicurato, il pagamento della rendita vitalizia si interrompe e la polizza viene estinta.

Rendita Certa

Prevede la corresponsione periodica della prestazione per un periodo certo scelto dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'opzione:

- Rendita certa per 5 anni
- Rendita certa per 10 anni
- Rendita certa fino a 80 anni e successivamente vitalizia

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo certo di corresponsione, la rendita viene erogata alla persona da lui designata all'atto della sottoscrizione dell'opzione fino al termine del periodo certo, dopodiché il pagamento della rendita si interrompe e la polizza viene estinta.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo certo di corresponsione, la rendita si trasforma da certa a vitalizia.

Rendita Reversibile

Prevede la corresponsione periodica della prestazione all'Assicurato finché è in vita oppure, in caso di suo decesso, alla persona indicata dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'opzione (reversionario) finché è in vita. A seguito del decesso del reversionario, il pagamento della rendita si interrompe e la polizza viene estinta.

Precisiamo che a seguito dell'opzione di attivazione rendita, la prestazione non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione della rendita.

Frazionamento

La rendita posticipata viene erogata a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dal beneficiario, secondo la periodicità prescelta:

- Annuale
- Semestrale
- Trimestrale
- Mensile

La rendita assicurata continuerà a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nelle condizioni contrattuali; al beneficiario sarà inviato un rendiconto annuale contenente il rendimento del fondo e le prestazioni aggiornate.

Nella comunicazione periodica, potrà essere altresì richiesto di produrre un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della rendita. In mancanza del certificato, l'erogazione della rendita potrà essere sospesa.

Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza della rata di rendita, l'eventuale modifica delle coordinate di accredito della rendita, oltre all'eventuale variazione di residenza.

Regime fiscale

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto dei contributi non dedotti e della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale tempo per tempo vigente. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Costi

La rata di rendita pagata verrà calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita.

Tale caricamento si differenzia in base alla periodicità scelta, come di seguito indicato:

- 0,00% della rendita annua (periodicità annuale)
- 0,31% della rendita annua (periodicità semestrale)
- 0,47% della rendita annua (periodicità trimestrale)
- 0,57% della rendita annua (periodicità mensile)